

RELAZIONE DI COERENZA CON LA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2025, N.2 “NORME PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI SUL TERRITORIO REGIONALE”

La presente relazione ha ad oggetto la verifica di coerenza del progetto agrivoltaico denominato “Pista” con i contenuti e le prescrizioni della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 4 marzo 2025, n. 2, recante *“Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale”*, con particolare riferimento all’articolo 5.

Detto progetto concerne la realizzazione di un impianto agrivoltaico, con potenza in immissione in AC pari a 19,67 MW, e delle relative opere di connessione, proposto dalla Società Sunfield 1 S.r.l. e da realizzarsi nella frazione di Lavariano, nel Comune di Mortegliano (UD).

L’area di intervento è classificata dallo strumento urbanistico comunale come zona agricola. Dalle verifiche effettuate risulta che essa non rientra nelle fattispecie di aree e superfici qualificate come idonee dall’articolo 2, comma 1, della L.R. 4 marzo 2025, n. 2, né integra alcuna delle condizioni che configurano le aree non idonee ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge regionale.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della L.R. 2/2025, si precisa inoltre che le limitazioni previste dal comma 1, lettera c), in materia di tutela delle attività agricole, non trovano applicazione nei confronti degli impianti agrivoltaici riconducibili alla disciplina di cui all’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Il progetto rispetta le condizioni proprie di tale tipologia di impianti, garantendo la permanenza della funzione agricola, l’assenza di impermeabilizzazione dei suoli e la piena compatibilità tra attività agricola e produzione energetica. Alla luce di tali elementi, l’area è qualificata come “area ordinaria” ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 2/2025, trovando conseguentemente applicazione la disciplina prevista per tale categoria, nel rispetto del quadro normativo statale e regionale vigente.

Ai fini della verifica di coerenza con le previsioni al comma 1. lettera b) dell’art. 5 della L.R. del 4 marzo 2025, n.2, concernenti il contenimento del consumo di suolo nelle aree agricole e il rispetto del principio dell’equa ripartizione territoriale degli impianti della medesima tipologia, si rappresenta quanto segue.

L'opera in oggetto presenta una proiezione a terra dei moduli pari a 8,7879 ha, a fronte di una Superficie Agricola Totale (SAT) del Comune di Mortegliano pari a 2.085 ha (ISTAT, 2020). La copertura territoriale corrisponde pertanto a circa 0,42% della SAT comunale, rimanendo significativamente inferiore al limite del 3% previsto dalla norma.

Dalla consultazione della cartografia regionale dedicata al monitoraggio del cumulo degli impianti, risulta che nel territorio del Comune di Mortegliano non sono presenti altri impianti della stessa tipologia né autorizzati né in esercizio. Ne consegue che l'impianto in progetto rappresenta l'unico intervento di tale natura insistente sull'area agricola comunale, escludendosi fenomeni di concentrazione territoriale.



Figura 1- Studio effetto cumulo con altri impianti FER nel comune di Mortegliano

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 11-bis del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, entrato in vigore il 22/11/2025, distingue espressamente tra impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici, prevedendo limitazioni localizzative esclusivamente per i primi e confermando la piena ammissibilità degli impianti agrivoltaici in area agricola.

Al comma 2 dell'art. 11-bis si legge *“È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici [...] attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”*

Pertanto, le prescrizioni aggiuntive riferite al fotovoltaico a terra non trovano applicazione nel caso di specie.

data

18/12/2025 Trieste

